

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 novembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi (ECU/t)	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0,92	190,67
10.01 B II	Frumento duro	31,48	251,32 (*) (*)
10.02	Segala	36,96	160,57 (*)
10.03	Orzo	24,71	182,48
10.04	Avena	87,99	128,82
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,24	166,80 (*) (*) (*)
10.07 A	Grano saraceno	24,71	114,44
10.07 B	Miglio	24,71	120,48 (*)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	25,08	175,33 (*) (*)
10.07 D I	Triticale	(*)	(*)
10.07 D II	Altri cereali	24,71	51,25 (*)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	15,17	280,82
11.01 B	Farine di segala	65,63	238,68
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	93,13	402,88
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	15,42	302,32

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/83 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1189/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.